

**SERVIZIO TELERISCALDAMENTO
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO****Art. 1 - Definizioni**

- a) **Fornitore:** Villanova Energia S.r.l. con sede legale in Fossalta di Portogruaro via Ita Marzotto 8, partita IVA 04247980271, concessionaria per la gestione della rete di teleriscaldamento del Comune di Fossalta di Portogruaro.
- b) **Cliente:** l'intestatario del Contratto di Fornitura.
- c) **Immobile:** l'edificio o unità abitativa sito all'indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto di Fornitura.
- d) **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- e) **Impianto di allacciamento:** è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori, inclusa la sottostazione di utenza, funzionali all'erogazione dell'energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura.
- f) **Punto di fornitura:** è la parte terminale dell'impianto di allacciamento in cui il Fornitore consegna l'energia termica al Cliente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete del teleriscaldamento e l'impianto del cliente.
- g) **Sottostazione di utenza:** è l'apparato, composto da scambiatore di calore, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto del Cliente.
- h) **Impianto del cliente:** ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali; include tutti gli elementi e i dispositivi di regolazione a valle della sottostazione (tubazioni, pompe di circolazione, termostati, elementi scaldanti, ecc.) ed eventuali ulteriori sistemi e impianti di produzione di energia termica presenti nell'Immobile (pannelli solari, stufe, caldaie, ecc.).
- i) **Attivazione della fornitura:** è l'avvio dell'alimentazione del punto di fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.
- j) **Disattivazione:** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta di disdetta presentata dal Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza.
- k) **Scollegamento:** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione della sottostazione di utenza e del contatore di energia termica; lo scollegamento può essere richiesto soltanto dal proprietario dell'Immobile.
- l) **Letture:** è la rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del misuratore di calore installato sulla sottostazione di utenza.
- m) **Potenza di allacciamento:** è il valore massimo di potenza termica della sottostazione di utenza installata.

n) **Potenza impegnata:** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d'utenza; la potenza impegnata non può superare la potenza di allacciamento.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Il Contratto di Fornitura ha per oggetto la fornitura di energia termica per l'Immobile.
- 2.2 Con la sottoscrizione del Contratto di Fornitura il Fornitore si impegna a fornire all'Immobile energia termica per il riscaldamento, per usi igienico-sanitari e/o di processo alle condizioni indicate nel contratto stesso.
- 2.3 Il Cliente accetta la somministrazione, aderendo al servizio.
- 2.4 La potenza impegnata è indicata nel frontespizio del Contratto di Fornitura. Le decisioni relative a un eventuale incremento della potenza impegnata sono a libera discrezione del Fornitore, senza che al Cliente venga addebitato alcun costo supplementare. Nel caso in cui il Cliente necessitasse, in un momento successivo, di un aumento della potenza impegnata, il Contratto di Fornitura sarà sostituito da un nuovo contratto di fornitura di calore avente una maggiore potenza impegnata, entro i limiti della potenza di allacciamento dell'immobile.
- 2.5 Le Parti convengono che al Contratto di Fornitura è collegato il Contratto di Allacciamento stipulato dal proprietario dell'Immobile, pertanto, qualora il Contratto di Allacciamento venga risolto o cessi la sua efficacia, ciò comporterà la risoluzione del Contratto di Fornitura.
- 2.6 Gli standard di qualità del servizio sono definiti nella Carta dei Servizi allegata al Contratto di Fornitura.

Art. 3 - Servizio**3A - Impianto di allacciamento**

- 3A.1 Per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento del Fornitore è necessario un impianto di allacciamento, che viene montato e mantenuto in efficienza dal Fornitore.
- 3A.2 L'impianto di allacciamento comprende le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati), posate lungo il tracciato più breve tra le tubazioni primarie della rete di teleriscaldamento e la sottostazione di utenza.
- 3A.3 Il limite di proprietà, nonché il limite dell'impianto di allacciamento, si trova immediatamente a valle dei collegamenti dello scambiatore di calore, dopo il punto di consegna del calore.
- 3A.4 L'impianto di allacciamento rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.
- 3A.5 Il Fornitore dispone liberamente delle proprie apparecchiature, delle parti dell'impianto di allacciamento e degli altri materiali montati presso il Cliente.
- 3A.6 Sono a carico del Cliente tutti i costi per l'installazione e la manutenzione di tutte le parti dell'impianto, a partire dal limite

di proprietà sopra definito, e i consumi di acqua ed energia elettrica.

3A.7 L'impianto e le apparecchiature del Cliente devono rispettare le norme di legge vigenti e avere le caratteristiche da esse prescritte, in modo tale da evitare danni all'impianto di allacciamento e disturbi nella rete di distribuzione del Fornitore.

3A.8 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché il locale in cui è montata la sottostazione di utenza sia accessibile, dotato di alimentazione idraulica, di uno spazio adeguato per la sottostazione, della necessaria aerazione, drenaggio dell'acqua e protezione dal gelo.

3A.9 Il Cliente deve garantire la continuità di alimentazione elettrica alla sottostazione di utenza per consentire le operazioni di telecontrollo e telelettura; l'eventuale necessità di interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica alla sottostazione di utenza deve essere comunicata al Fornitore.

3A.10 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché sulla linea di alimentazione dell'acqua, a monte della sottostazione, sia installato un filtro defangatore per trattenere eventuali impurità.

3A.11 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché ai sensi del DPR 59/2009, l'impianto idraulico sia dotato di un sistema di condizionamento chimico dell'acqua (per potenze di allacciamento fino a 100 kW) oppure di addolcimento (potenze di allacciamento da 100 a 300 kW). In assenza di un sistema di trattamento acque attivo e funzionante, la riparazione di eventuali guasti dovuti all'accumulo di calcare sarà interamente addebitata al Cliente.

3A.12 Il Cliente è pienamente responsabile nei confronti del Fornitore per danneggiamenti derivanti da incendio, furto, atti vandalici e per altre ingerenze arbitrarie ai danni delle parti dell'impianto di allacciamento.

3A.13 Eventuali danni all'impianto di allacciamento così come alle apparecchiature di misura e ad altri apparecchi devono essere denunciati dal Cliente al Fornitore entro 24 (ventiquattro) ore.

3A.14 Il Cliente si impegna a consentire, in ogni momento, al personale incaricato dal Fornitore l'accesso ai propri locali, per effettuare le necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura e all'impianto di allacciamento, così come le necessarie verifiche dell'impianto.

3A.15 Il Cliente s'impegna inoltre a permettere al Fornitore di eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di allacciamento su terreni, fondi o immobili di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.

3A.16 Il Cliente è obbligato, anche in caso di un'eventuale risoluzione del Contratto di Fornitura di fornitura, a permettere a titolo gratuito al Fornitore di provvedere alla rimozione e allo spostamento degli elementi dell'impianto di allacciamento che si trovano all'interno della proprietà del Cliente.

3A.17 In caso di oggettiva necessità, i costi riguardanti la rimozione e lo spostamento degli impianti di allacciamento sono a carico del Fornitore. In caso contrario, i lavori per la rimozione

e lo spostamento dei suddetti impianti sono da eseguirsi in nome e a carico della parte contrattuale interessata.

3B - Fornitura di calore

3B.1 La fornitura ha decorrenza dalla data di attivazione indicata nel frontespizio del Contratto di Fornitura.

3B.2 La fornitura di calore avviene mediante acqua calda, a una temperatura minima al punto di fornitura di 70°C.

3B.3 L'energia termica viene messa a disposizione 24 ore al giorno durante tutto l'anno.

3B.4 Con la sottoscrizione del Contratto di Fornitura, il Cliente che non è proprietario dell'Immobile dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo.

3B.5 Il Cliente può utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal Contratto di Fornitura e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi né utilizzarla in locali o ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel Contratto di Fornitura.

3C - Interruzioni

3C.1 Dovesse il Fornitore, per cause di forza maggiore o per altri motivi non evitabili con normali mezzi, venire impedito totalmente o parzialmente nella produzione, trasmissione o consegna del calore, esso sospenderà la fornitura fino alla rimozione degli ostacoli o dei guasti, senza che il Cliente possa eccepire alcunché.

3C.2 Il Cliente è obbligato nel caso di una prolungata persistente interruzione, ad adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti che saranno indicati dal Fornitore per evitare o ridurre i possibili danni agli impianti.

3C.3 Il Fornitore può interrompere temporaneamente la fornitura di calore per l'esecuzione dei lavori necessari al funzionamento dell'impianto. Tali opere sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente preavvisato il Cliente del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo.

3C.4 Il Fornitore è autorizzato a sospendere la fornitura di calore con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, qualora il Cliente, malgrado diffida, non rispetti il Contratto di Fornitura, e in particolare:

- a) non paghi due fatture scadute, anche non consecutive;
- b) prelevi, devii o utilizzi in violazione del Contratto di Fornitura l'energia termica;
- c) modifichi le attrezzature del Fornitore senza il consenso scritto dello stesso, compresi anche eventuali danneggiamenti o allontanamenti di parti dell'impianto;
- d) pregiudichi il funzionamento del contatore;
- e) non esegua la richiesta del Fornitore di rimuovere una modifica allo stato dell'impianto effettuata in violazione del contratto;
- f) rifiuti agli incaricati del Fornitore l'accesso alle stazioni di consegna di energia termica;
- g) ostacoli l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di allacciamento.

3C.5 Il Fornitore è autorizzato a riattivare la fornitura di energia termica, interrotta per questi motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause della sospensione e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché l'integrale pagamento delle fatture scadute.

3C.6 In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il Cliente avrà diritto di pretendere dal Fornitore alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

3C.7 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che derivino al Cliente e a terzi dalle interruzioni o da irregolari forniture di calore che sono riconducibili a cause di forza maggiore. Il Fornitore risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall'esercizio dei propri impianti.

3D - Misuratore e conteggio calore

3D.1 L'energia termica fornita viene misurata esclusivamente attraverso contatori di calore installati e tarati, che vengono messi a disposizione dal Fornitore. Particolari esigenze sono a carico del Cliente e inserite separatamente in fattura.

3D.2 Le letture saranno eseguite dal Fornitore con periodicità almeno bimestrale.

3D.3 Tipo, modello e dimensione, nonché una eventuale sostituzione del contatore vengono decisi dal Fornitore. Manipolazioni dei contatori e prelievi di calore con elusione degli strumenti di misura vengono perseguiti e autorizzano inoltre il Fornitore alla stima del consumo e alla interruzione della fornitura di calore.

3D.4 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Fornitore ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il Fornitore ricostruisce i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di sostituzione del gruppo di misura. Il Fornitore provvede alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati e procede alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il Fornitore calcola il consumo in base alla media riscontrata nella tipologia di appartenenza del Cliente.

3D.5 In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore una verifica in contraddittorio. Il gruppo di misura sarà considerato difettoso in caso di errori superiori al limite di $\pm 6\%$ (sei per cento). Il costo delle operazioni di verifica, comprendenti anche le spese relative al personale, ai trasporti, e all'eventuale nuovo gruppo di misura, sarà a carico del Cliente nel caso in cui l'errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, altrimenti sarà a carico del Fornitore.

3D.6 Eventuali errori di lettura e/o misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo esclusivamente al conguaglio della differenza tra gli importi fatturati a partire dalla data dell'ultima lettura effettuata, da un

lato, e quelli effettivi, dall'altro lato. In ogni caso, non saranno corrisposti indennizzi, né interessi sui conguagli, salvo in caso di manomissione del gruppo di misura da parte del Cliente.

3D.7 La quantità di calore fornita viene indicata dal misuratore tarato nell'unità di misura in kWh.

Art. 4 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

4A - Corrispettivi

4A.1 Le tariffe in vigore per la fornitura di energia termica sono riportate sul sito Internet del Fornitore.

4A.2 Le utenze che hanno beneficiato dell'allacciamento gratuito in fase di realizzazione della rete del teleriscaldamento sono tenute a garantire un utilizzo minimo del servizio, impegnandosi a usufruire di un consumo minimo annuo di calore pari a 100 (cento) kWh per kW di potenza impegnata, per cui tale quantità di calore viene fatturata al Cliente anche se il consumo effettivo è inferiore. Questa clausola non si applica alle utenze allacciate con costo a carico del Cliente.

4B - Fatturazione

4B.1 Il consumo viene normalmente fatturato con cadenza bimestrale; per evitare l'emissione di fatture di importo particolarmente esiguo, in caso di consumo inferiore a 100 kWh la fattura non viene emessa e il consumo viene sommato alla successiva lettura.

4B.2 Il Fornitore potrà fatturare anche con diversa periodicità, nonché stimare i consumi e addebitarli conformemente in acconto in fattura, purché emetta almeno una volta all'anno una fattura di conguaglio sulla base del consumo effettivo.

4C - Pagamenti

4C.1 I pagamenti devono avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, con le modalità indicate nelle fatture stesse.

4C.2 In caso di ritardato pagamento il Fornitore può richiedere al Cliente interessi di mora su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento, calcolati secondo il D. LGS 231/2002 e applicati a partire dal giorno successivo rispetto alla scadenza del pagamento.

4C.3 In caso di mancato pagamento, il Fornitore trasmette al Cliente, anche per vie brevi, un primo sollecito di pagamento; se l'inadempimento persiste, viene inviato un secondo avviso tramite raccomandata A/R o PEC. In caso di ulteriore ritardo, il Fornitore invia tramite raccomandata A/R o PEC una diffida con preavviso di sospensione della fornitura e indicazione del termine ultimo e delle modalità di pagamento. Dal giorno successivo il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese di spedizione relative ai solleciti di pagamento nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura.

4C.4 In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per

l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti, nei limiti del loro effettivo ammontare.

4C.5 Il Cliente residenziale può richiedere la rateizzazione del pagamento delle fatture di importo pari o superiore a € 350 rivolgendosi al Servizio Clienti entro dieci giorni solari dalla scadenza del pagamento; sulle rateizzazioni superiori a 2 mesi il Fornitore potrà applicare, a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento un interesse su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento, calcolato secondo il D. LGS 231/2002; il Fornitore si riserva di non accettare le richieste di rateizzazione in caso di morosità del Cliente.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

5.1 Il Contratto di Fornitura entra in vigore con la data di sottoscrizione indicata nell'instestazione e ha durata di anni 1 (uno).

5.2 Successivamente, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta del Cliente, da presentare mediante richiesta scritta con un preavviso di almeno un mese.

5.3 Il contratto cessa anche senza disdetta formale del Cliente qualora altri richiedano di sottoscrivere un contratto per lo stesso Immobile dimostrando, sotto la propria responsabilità, idoneo titolo di possesso o diritto reale di godimento.

5.4 In assenza di disdetta formale, il Cliente rimane responsabile dell'impianto e gli saranno addebitati tutti gli eventuali consumi fino al subentro di un nuovo utente.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

6.1 Salvo il disposto di cui all'art. 1453 C.C. e ss, le parti sono autorizzate a risolvere il Contratto di Fornitura con effetto immediato per i seguenti motivi:

- a) per l'apertura di un procedimento fallimentare nei confronti dell'altra parte contrattuale;
- b) per forza maggiore, che provochi la definitiva cessazione dell'esercizio della centrale di teleriscaldamento o l'impossibilità del ritiro del calore da parte del Cliente. In quest'ultimo caso il Cliente non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Fornitore;
- c) da parte del Fornitore per sottrazione di calore nonché per ogni altra mancata osservanza delle clausole contrattuali da parte del Cliente, fatto salvo il ricorso alle vie legali;
- d) da parte del Fornitore per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, malgrado sollecitazione scritta, previo invio al Cliente di una diffida con preavviso di sospensione.

6.2 Il Fornitore è autorizzato a risolvere il Contratto di Fornitura con preavviso minimo di tre mesi in caso di risoluzione del Contratto di Allacciamento e richiesta di scollegamento dalla rete del teleriscaldamento da parte del proprietario dell'Immobile (v. punto 2.6).

Art. 7 - Condizioni Generali

7.1 Il Fornitore risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall'esercizio dei propri impianti.

7.2 Tutti gli importi indicati nel Contratto di Fornitura si intendono IVA e altri oneri esclusi.

7.3 Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a sub-appaltare e/o sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività a suo carico oggetto del Contratto di Fornitura. Tale autorizzazione non esonera in ogni caso il Fornitore dalle responsabilità dallo stesso assunte nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto di Fornitura.

7.4 Il Contratto di Fornitura è soggetto alla legge italiana.

7.5 Se alcune condizioni del Contratto di Fornitura dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l'efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia, oppure le parti di esse inefficaci, con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica delle parti contrattuali.

7.6 Tutte le modifiche e i supplementi al Contratto di Fornitura, compresa la modifica della clausola che prevede la forma scritta, necessitano a pena di nullità della forma scritta.

Art. 8 - Comunicazioni e reclami

8.1 Le comunicazioni individuali al Cliente sono effettuate dal Fornitore ai recapiti postali e/o tematici indicati dal Cliente. Le comunicazioni rivolte alla totalità dei Clienti sono effettuate tramite avvisi, messaggi in fattura, a mezzo stampa o pubblicazione sul sito Internet del Fornitore.

8.2 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni dei propri recapiti o di occupazione dell'Immobile oltre che le modifiche d'uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se necessario, documentazione integrativa.

8.3 Il Cliente può comunicare con il Fornitore attraverso lo Sportello Clienti e i recapiti postali, telefonici e telematici indicati nella Carta dei Servizi, nelle fatture e sul sito Internet del Fornitore. Attraverso il proprio sito Internet e lo Sportello Clienti, il Fornitore mette a disposizione anche la modulistica per l'inoltro di richieste tecniche, commerciali o amministrative e reclami.

8.4 Eventuali reclami relativi alla fornitura, alle fatture o al servizio vanno inoltrati in forma scritta ai recapiti postali o telematici del fornitore entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della situazione indesiderata. Il Fornitore dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.

Art. 9 - Tutela del consumatore

9.1 Ai sensi dell'art. 47 del Codice del consumo, si rammenta che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il Cliente può recedere dal Contratto di Fornitura entro 10 (dieci) giorni dalla sua firma a mezzo di semplice dichiarazione scritta e firmata presso la sede del Fornitore o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC indirizzata alla stessa sede del Fornitore.

Art. 10 - Privacy

10.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (General Data Protection Regulation), il Fornitore informa IL Cliente che i dati forniti dallo stesso saranno trattati e conservati dal Fornitore secondo le modalità previste dall'Informativa Privacy allegata al Contratto di Fornitura o consegnata al Cliente in fase di sottoscrizione dello stesso.

Villanova Energia S.r.l.

Via Ita Marzotto, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Telefono +39.0421.246.111 Fax +39.0421.246.341
e-mail: info@villanovaenergia.it
PEC: villanova.energiar@legalmail.it

Cap. Soc. euro 300.000 i.v.
C. F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Venezia 04247980271
R.E.A. Venezia n. 378680
P. IVA IT04247980271